



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17-12-2018 (punto N 35)

Delibera N 1433 del 17-12-2018

Proponente

MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Simone TARDUCCI

Estensore MERI RENZONI

Oggetto

Criteri per l'applicazione delle sanzioni in materia di agricoltura, caccia, pesca in mare e nelle acque interne.

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Criteri sanzioni

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L. 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” ed in particolare il Capo I che disciplina le sanzioni amministrative e preso atto che:

- l'articolo 11 stabilisce che *“nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”*;
- l'articolo 16 disciplina l'estinzione delle sanzioni amministrative prevedendo la possibilità del pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo;

Vista l.r. 28 dicembre 2000, n. 81 “Disposizioni in materia di sanzioni amministrative”;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) in base al quale tra le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione sono comprese anche le funzioni in materia di agricoltura, caccia e pesca nel mare e nelle acque interne;
- l'articolo 2, comma 3, che stabilisce che a seguito del trasferimento di funzioni sono attribuite alla Regione le connesse funzioni di autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 e l'introito dei relativi proventi;

Visto in particolare l'allegato A alla sopracitata L.R. n. 22/2015 e smi, che elenca le leggi oggetto di riordino in materia di agricoltura, caccia e pesca, tra le quali le seguenti contengono anche disposizioni di carattere sanzionatorio amministrativo:

- L.R. 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
- L.R. 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").
- L.R. 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne.)
- L.R. 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)
- L.R. 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni)
- L.R. 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura)
- L.R. 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo).
- L.R. 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull'attività di tassidermia e imbalsamazione)
- L.R. 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana)
- L.R. 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura)

Richiamati l'articolo 16 della l. 689/1981 e 8 della l.r. 81/2000 che, nel disciplinare il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, stabiliscono che il pagamento in misura ridotta determina l'estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria e delle altre sanzioni accessorie;

Considerato che quando non sia stato effettuato o non sia ammesso il pagamento in misura ridotta, l'Autorità competente è tenuta ad emettere l'ordinanza ingiunzione determinando la misura della sanzione amministrativa pecuniaria, nei limiti del minimo e massimo edittale, previa valutazione di elementi quali la gravità della violazione, l'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la personalità del trasgressore, le condizioni economiche dello stesso, così come stabilito dall'articolo 11 della l. 689/1981 e dall'articolo 11 della l.r. 81/2000;

Dato atto che l'esperienza applicativa nella determinazione delle sanzioni amministrative in materia di agricoltura, caccia, pesca in mare e nelle acque interne, maturata dal trasferimento delle funzioni ex l.r. 22/2015, consente di definire dei parametri uniformi da seguire nella determinazione delle sanzioni amministrative;

Richiamato l'articolo 4, comma 2 della l.r. 81/2000 che al comma 2 prevede che "La Giunta regionale formula criteri ed indicazioni per l'esercizio uniforme delle funzioni di cui alla presente legge;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare uniformità e trasparenza nell'applicazione dei criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di agricoltura, caccia, pesca in mare e nelle acque interne, approvare l'allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contenente i "Criteri per la determinazione delle misure delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di agricoltura, caccia, pesca in mare e nelle acque interne in Regione Toscana";

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 13/12/18;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

di approvare l'allegato A contenente i "Criteri per la determinazione delle misure delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di agricoltura, caccia, pesca in mare e nelle acque interne in Regione Toscana".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRIGENTE
Simone Tarducci

IL DIRETTORE
Roberto Scalacci